



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, FATTO A BUENOS AIRES L'8 MAGGIO 2017

Art. 3 (Accordo)

di cooperazione

1. Le Parti collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalita' nelle sue varie forme, con particolare riferimento ai seguenti settori: a. criminalita' organizzata transnazionale; b. reati contro la vita e l'integrita' fisica; c. reati contro il patrimonio; d. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonche' di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione; e. tratta di persone e traffico illecito di migranti; f. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici; g. criminalita' informatica e pedopornografia on-line; h. reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio; i. corruzione.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione del terrorismo.
3. Il presente Accordo non produrra' effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.

Versione in vigore dal 4 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017
Estremi	Legge 21 aprile 2021, n. 57
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-57-2021/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it